



Ministero del Turismo

Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6, ai sensi del quale è istituito il Ministero del Turismo e le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo sono trasferite al Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, ai sensi del quale, il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in tre direzioni generali, coordinate da un Segretario generale; le singole direzioni generali costituiscono altrettanti centri di responsabilità amministrativa e, tra queste, vi è la Direzione Generale della valorizzazione e della promozione turistica;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo del 15 luglio 2021, n. 191, recante “Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021”, come modificato dal decreto del Ministro del turismo del 28 aprile 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo 7 del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, dispone che “Per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 è destinata in favore della città di Roma capitale della Repubblica”;

CONSIDERATO che il comma 6-bis dell'articolo 7 del citato decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, dispone che “La dotazione del fondo di cui al comma 4 è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro è destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno parte della rete delle città creative dell'UNESCO. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 2340 del 16 agosto 2021, con il quale al dott. Francesco Paolo Schiavo è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021, recante “Modalità e condizioni di funzionamento del ‘fondo in favore dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità’, di cui all'articolo 7, commi 4 e 6-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’, convertito con modifiche nella legge 23 luglio 2021, n. 106”, registrato dalla Corte dei Conti il 14 dicembre 2021 al n. 1043;

VISTO il proprio decreto in data 25 febbraio 2022, con il quale la Dott.ssa Benedetta Rizzo, dirigente dell'Ufficio I - Promozione del Turismo della Direzione generale della valorizzazione della promozione turistica, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è individuata quale Responsabile del procedimento, per l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente all'Avviso pubblico di cui all'articolo 3 del citato decreto interministeriale del 30 novembre 2021, prot. n. 0002445/2021; è stato approvato il testo dell'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico- culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO e ne è stata disposta la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, avvenuta in data 4 marzo 2022;

VISTO il proprio decreto in data 25 marzo 2022, con il quale sono stati approvati gli Allegati 1 e 2 che annullano e sostituiscono rispettivamente l'”Allegato 1 – Elenchi Comuni UNESCO e Città Creative, classificazione ISTAT e variazione presenze Ripartizione/finanziamento massimo concedibile” e

l'Allegato 4 – indicatore di risultato del progetto obbligatorio e Indicatori di risultato relativi agli strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale” al citato Avviso pubblico e con il quale è stata disposta la proroga al giorno 8 aprile 2022 del termine di cui all'articolo 7, comma 3, del citato Avviso per l'invio, da parte dei Comuni interessati a presentare domanda di finanziamento, della comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata necessario al completamento della procedura di accreditamento alla piattaforma informatica;

VISTA la comunicazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 5216/22 del 14 aprile 2022, recante “Elenco dei Comuni che hanno manifestato interesse a partecipare al citato Avviso e dei Comuni rinunciatari”, pubblicata sul profilo istituzionale del Ministero del Turismo;

VISTO il proprio decreto in data 27 aprile 2022, con il quale (i) sono stati approvati gli aggiornamenti degli Allegati 1 e 4 dell'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO pubblicato il 4 marzo 2022, come rettificati in data 25 marzo 2022, (ii) è stato disposto di differire la data di attivazione della piattaforma informatica dedicata alla misura alle ore 12:00 del 28 aprile 2022, di estendere i termini di presentazione delle domande di finanziamento da sessanta a settantotto giorni solari dalla data di apertura della piattaforma informatica medesima e di stabilire la nuova scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento medesima alle ore 12:00 del giorno 15 luglio 2022, (iii) sono stati approvati l'Avviso di aggiornamento degli Allegati 1 e 4, la Comunicazione della data di attivazione della piattaforma informatica dedicata alla misura e l'Avviso di nuova scadenza di presentazione delle domande di finanziamento;

VISTO il proprio decreto in data 8 luglio 2022 recante la nuova scadenza per i termini di presentazione delle domande di finanziamento fissata alle ore 12:00 del giorno 25 agosto 2022.

VISTA la comunicazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 8702/22 dell'8 luglio 2022, recante “Avviso di proroga del termine per la presentazione delle domande di finanziamento relative all'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO”, pubblicata sul profilo istituzionale del Ministero del Turismo;

VISTA la comunicazione del Responsabile del Procedimento, prot. n. 11072/22 del 2 settembre 2022, recante “Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di finanziamento relative all'Avviso pubblico riguardante l'individuazione di progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e dei Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell'UNESCO”, pubblicata sul profilo istituzionale del Ministero del Turismo;

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria, svolta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del sopracitato Avviso pubblico con riferimento alle proposte progettuali (tipologia “progetto”), presentate dai sopracitati Comuni,

CONSIDERATI gli esiti dell'attività istruttoria svolta, svolta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del sopracitato Avviso pubblico con riferimento alle proposte progettuali (tipologia “idea progetto”), presentate dai sopracitati Comuni;

VISTI i propri decreti, prot. n. 15840/22 e 15842/22 del 25 novembre 2022, prot. n. 16902/22 e 16905/22 del 5 dicembre 2022, prot. 2250/23, 2251/23 e 2252/23 del 01 febbraio 2023, recante l'approvazione e l'ammissione al finanziamento delle proposte progettuali, presentate dai Comuni beneficiari in risposta all'Avviso pubblico, la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo;

TENUTO CONTO dell'elevato numero di idee progetto pervenute, per le quali una volta intervenuto il decreto di approvazione e ammissione al finanziamento e la sottoscrizione del relativo disciplinare d'obblighi, inizieranno a decorrere i 120 giorni previsti per la presentazione dei rispettivi progetti;

CONSIDERATO altresì il possibile allungamento delle tempistiche necessarie per dare avvio alle attività di attuazione e realizzazione degli interventi previsti nei progetti, presentati sulla base delle idee progetto ammesse, che saranno oggetto di attività istruttoria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10 del citato Avviso pubblico, ogni progetto, in tutte le sue componenti ed interventi dovrà essere realizzato, completato e avviato in esercizio entro il termine perentorio del 30 novembre 2024;

TENUTO CONTO delle richieste di modifica aventi ad oggetto alcune tipologie di interventi dell'idea progetto ammessi, pervenute da alcuni dei Comuni beneficiari in ragione della prossimità del termine perentorio, di cui al sopracitato articolo 10 dell'Avviso, e della conseguente probabilità di non rispettare le tempistiche di realizzazione indicate nei rispettivi cronoprogrammi;

TENUTO CONTO altresì che, anche al fine di rispettare i parametri, le prescrizioni, i requisiti e gli obiettivi previsti dall'Avviso pubblico, debba essere garantita la giusta coerenza, conformità e continuità tra le attività/interventi di cui alle idee progetto ammesse e le attività/interventi presentati con il progetto per l'approvazione definitiva;

RITENUTO pertanto necessario, procedere alla proroga del termine di cui all'articolo 10 dell'Avviso pubblico

DECRETA

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Per le ragioni di cui alle premesse, il termine perentorio di realizzazione e di avvio in esercizio di ogni progetto, in tutte le sue componenti ed interventi, è prorogato alla data del 30 novembre 2025.

Articolo 3

Restano ferme, per quanto non modificato in ragione del precedente articolo 2, le disposizioni e le previsioni dell'Avviso pubblico pubblicato, in data 4 marzo 2022, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo.

Articolo 4

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, unitamente ad apposito Avviso a cura del Responsabile del Procedimento concernente la proroga di cui al precedente articolo 2, sul sito istituzionale del Ministero del Turismo <https://www.ministeroturismo.gov.it>.

Dott. Francesco Paolo Schiavo
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)